

EMERGENZA COVID-19- 08 MAGGIO 2020 ORE 06:00

## Versamenti da accertamenti imposable senza sospensione: contribuenti privi di tutela cautelare

*Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima*

Per l'Agenzia delle Entrate, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, prevista dal decreto Cura Italia, non si applica ai versamenti derivanti da accertamenti imposable. Questa conclusione suscita alcune perplessità in ordine alla mancanza di un'adeguata tutela cautelare per il contribuente: nel D.L. n. 18/2020 mancano, infatti, previsioni puntuali sulla tutela cautelare del contribuente che contesta la correttezza della pretesa erariale. L'interesse del contribuente alla sospensione infatti può non riguardare i soli pagamenti in scadenza ma, altresì, la dichiarazione di illegittimità di un atto esattivo precedente o la fase immediatamente successiva.

L'inapplicabilità della sospensione dei versamenti disposta dal decreto Cura Italia alle somme derivanti dagli avvisi di **accertamenti imposable** già affidate all'Agente della Riscossione, affermata dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare n. 5/E del 20 marzo 2020](#), riapre il problema del **rinvio indiscriminato delle udienze cautelari** e del grave **pregiudizio** in cui potrebbero incorrere i contribuenti.

Se non si riesce a trovare una soluzione per consentirne lo svolgimento con modalità alternative, è indispensabile prevedere la sospensione automatica di tutte le attività di riscossione relative ai procedimenti pendenti davanti alle Commissioni Tributarie e delle correlate attività esecutive (fermi, pignoramenti, ipoteche).

### Cosa ha previsto il decreto Cura Italia

Con la circolare n. 5/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica dei rapporti tra la sospensione prevista dall'art. 68 del decreto Cura Italia e quella prevista dall'art. 83.

L'art. 68, comma 1, del decreto prevede che la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio, del versamento degli importi "derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78".

L'art. 83, comma 2 - applicabile anche al processo tributario ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 21 - invece, da un lato, dispone la sospensione dei termini, dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (termine finale spostato dal D.L. n. 23/2020 - **decreto Liquidità**), del "decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" e, dall'altro, con specifico riguardo al contenzioso tributario, che l'applicabilità di tale sospensione anche alla notifica del ricorso di primo grado.

### Riscossione delle somme in carico all'agente della riscossione

Oltre all'auspicabile conferma della cumulabilità, in caso di accertamento con adesione, della sospensione ordinaria del termine di impugnazione di 90 giorni con quella di 38 giorni prevista dall'art. 83 del decreto, l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza circa il diverso ambito applicativo, rispetto a tale disposizione, dell'art. 68 del decreto.

È stato chiarito, in primo luogo, che la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al

15 aprile disposta dall'art. 83, comma 2 del decreto (prorogata dal decreto Liquidità all'11 maggio), determina **automaticamente** la sospensione dei termini dei versamenti legati al decorso dei 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento (nei casi, per esempio, di acquiescenza o, per un terzo delle imposte accertate, nei casi di impugnazione).

L'Agenzia, tuttavia, ha affermato l'**inapplicabilità della sospensione** prevista dall'art. 68 del decreto ai **versamenti** derivanti da **accertamenti imposable già affidati in carico** all'Agente della riscossione (per esempio, a seguito di una sentenza della Commissione Tributaria sfavorevole): considerato che, in relazione a tali atti, "anche a seguito della comunicazione di presa in carico inviata dall'agente al debitore, non è previsto un termine di versamento, la sospensione dei "termini di versamento" recata da ultimo dall'articolo 68 [...] in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato".

## Tutela cautelare in ambito tributario

Le conclusioni del Fisco in ordine all'inapplicabilità della sospensione prevista dall'art. 68 alle somme recate dagli atti imposable già prese in carico dall'agente della riscossione avvalorano le perplessità in ordine alla **mancanza di un'adeguata tutela cautelare** per il contribuente atteso che, diversamente da come si riteneva all'indomani dell'entrata in vigore del decreto, il requisito dell'imminenza del danno risulterebbe certamente sussistente.

L'art. 83 del decreto, come noto, ha previsto, da un lato, il rinvio d'ufficio delle udienze fissate a data successiva al 15 aprile 2020 (11 maggio) e, dall'altro, la sospensione fino alla stessa data dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale.

Mancano, tuttavia, previsioni puntuali in ordine alla tutela cautelare del contribuente che contesta la correttezza della pretesa erariale. L'unico riferimento è contenuto nel comma 3 della disposizione che, tra i procedimenti esclusi dalla sospensione, indica quelli di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in generale, tutti quelli la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. Stabilendo, inoltre, che "la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio egualmente non impugnabile".

Il rinvio di un'udienza cautelare in materia tributaria può certamente produrre un grave pregiudizio alla parte. L'interesse del contribuente alla sospensione, infatti, può non riguardare i soli pagamenti in scadenza ma, altresì, la dichiarazione di illegittimità di un atto esattivo precedente o la fase immediatamente successiva, essendo evidente che la nuova fissazione delle udienze cautelari rinviate non potrà di certo coincidere con la fine del periodo di sospensione della riscossione.

Seppur sia assodata l'applicabilità di tale disposizione anche in ambito tributario, sarebbe stata certamente opportuna una **previsione specifica**.

Si ritiene, dunque, auspicabile un intervento immediato su questa tematica.

Il problema, esemplificativamente, potrebbe risolversi o con la sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione dell'atto e delle sentenze oggetto di giudizio o, alternativamente, prevedendo la sospensione di tutte attività di riscossione relative ai procedimenti pendenti davanti al giudice tributario e delle correlate attività esecutive (fermi, pignoramenti, ipoteche).